



COLDIRETTI

BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Note di Aggiornamento in seguito all'emissione della Circolare Agenzia Entrate n.9 del 23/07/2021

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, l'art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede un credito d'imposta potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- Rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili;
- Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta);

Investimenti agevolabili

Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari";
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

Dal beneficio restano esclusi gli investimenti:

- nei veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, ancorché utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa; possono invece fruire dell'agevolazione gli investimenti nei veicoli non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1, TUIR, tra i quali, ad esempio, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autoveicoli per trasporti specifici, ecc.);
- nei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e dello smaltimento rifiuti;
- nelle condotte e condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento delle acque minerali, dagli stabilimenti termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale.

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Coordinamento con le precedenti agevolazioni

Come anticipato, la decorrenza delle nuove misure del credito d'imposta è fissata retroattivamente al 16.11.2020.

In altri termini, per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 risulterebbe già applicabile la nuova agevolazione (con misure maggiorate rispetto alla precedente).

Ne consegue che per il suddetto periodo (16.11.2020 - 31.12.2020) coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.

La norma agevolativa della legge di bilancio 2021 non reca però alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d'imposta di cui alla L. 160/2019.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 3.1):

- nel caso di investimenti per i quali alla data del 15.11.2020 sia stato effettuato l'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% e tali investimenti siano stati effettuati entro il 30.6.2021, si applica la "vecchia" disciplina di cui alla L. 160/2019;
- nel caso in cui l'investimento sia stato prenotato a partire dal 16.11.2020 opera invece la "nuova" disciplina di cui alla L. 178/2020.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.

Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0" (beni c.d. "ordinari"), il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020):

- alle imprese e agli esercenti arti e professioni;
- nella misura del 10% (Credito imposta L. 178/2020) o 6% (Credito Imposta L. 178/2020) del costo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione di euro per quelli immateriali.

Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020).

Investimenti Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.6.2022)

Credito d'imposta nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

Investimenti Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)

Credito d'imposta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

Tipologia di bene	Periodo di effettuazione dell'Investimento	Credito di Imposta Spettante
Beni materiali e immateriali ORDINARI	16.11.2020-31.12.2021*	10% Fino a 2 milioni di euro (materiale) Fino a 1 milione di euro (immateriale)
	01.01.2022-31.12.2022*	6% Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali Industria 4.0 Allegato A Legge 232/2016	16.11.2020-31.12.2021*	50% fino a 2,5 milioni di euro 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
	01.01.2022-31.12.2022*	40% fino a 2,5 milioni di euro 20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0 Allegato B Legge 232/2016	16.11.2020-31.12.2022*	20% fino a 1 milione di euro
<i>*inclusi gli investimenti effettuati entro il 30.06.23 validamente prenotati entro il 31.12.22</i>		

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo "6935" relativamente al credito d'imposta per i beni "ordinari", "6936" per i beni materiali "4.0" e "6937" per i beni immateriali "4.0"; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito;

- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo in un'unica quota annuale

Il credito d'imposta spetta in un'unica quota annuale:

- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori, pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni materiali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021;
- per i soli soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali "ordinari".

L'utilizzabilità in un'unica quota, quindi, non riguarda né il credito d'imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell'agevolazione (ai sensi dell'art. 1 co. 1055 della L. 178/2020), né il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" effettuati ai sensi dell'art. 1 co. 1056 - 1058 della legge di bilancio 2021), per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

L'Agenzia ha inoltre precisato che l'utilizzo del credito in un'unica quota rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente utilizzerà il credito in tre quote annuali di pari importo. Anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d'imposta in un'unica quota, il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Interconnessione successiva

Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.

In tal caso, l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0") sono ceduti a titolo oneroso il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espreso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 art. 1 della L. 178/2020".

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito ex L. 160/2019, determina la revoca dell'agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso.

Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sdl.

Perizia tecnica asseverata

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più "semplice" come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposta interpello Agenzia delle Entrate 360/2020).

I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO